

Legge regionale 18 maggio 2023, n. 18

**Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 (Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto).**

(BURC n. 112 del 19 maggio 2023)

**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 5 della [l.r. 41/2002](#))

1. Al numero 4) del comma 1 dell'articolo 5 della [legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41](#) (Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto. Disciplina del Consorzio del Bergamotto), le parole "il Collegio Sindacale", sono sostituite dalle seguenti: "l'Organismo di revisione dei conti".

**Art. 2**

(Modifiche all'articolo 6 della [l.r. 41/2002](#))

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della [l.r. 41/2002](#) le parole: "del Collegio Sindacale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Organismo di revisione dei conti".

**Art. 3**

(Modifiche e integrazioni all'articolo 7 della [l.r. 41/2002](#))

1. All'articolo 7 della [l.r. 41/2002](#) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "c) un componente nominato dal Consiglio metropolitano in rappresentanza della Città metropolitana di Reggio Calabria";
  - b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "11. A far data dal 1° gennaio 2024 l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è svolto a titolo gratuito."

**Art. 4**

(Modifiche all'articolo 9 della [l.r. 41/2002](#))

1. La rubrica dell'articolo 9 della [l.r. 41/2002](#) è sostituita dalla seguente: "(Organismo di Revisione dei conti)".
2. Il comma 1 dell'articolo 9 della [l.r. 41/2002](#) è sostituito dal seguente: "1. L'Organismo di revisione dei conti è l'organo di controllo del Consorzio, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati per la durata di tre anni dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), istituito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali).".
3. Il comma 2 dell'articolo 9 della [l.r. 41/2002](#) è sostituito dal seguente: "2. L'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di revisione dei conti è commisurata all'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di revisione dei conti".

dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), pari a 4.000,00 euro annue al lordo delle ritenute di legge. L'indennità, come corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al revisore effettivo.”.

4. All'inizio del comma 3 dell'articolo 9 della [l.r. 41/2002](#) le parole: “Il Collegio Sindacale” sono sostituite dalle seguenti: “L'Organismo di revisione dei conti”.

#### **Art. 5**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 6**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.